

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990 e successive modifiche e/o integrazioni

Addì 04 dicembre 2012, in Portogruaro, presso la sede della Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H. – Sede secondaria in Italia in Via dell'Agricoltura, 1 si sono incontrate:

Le Società dayli srl e Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H – Sede secondaria in Italia, rappresentate dal Dott.Di Maria Lanfranco, assistito dal dott. Massimiliano Piani e dall'avv. delle Società interessate Stefano Slataper;

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori Filcams/CGIL, Fisascat/CISL, Uiltucs/UIL nelle persone, rispettivamente, di: De Carli Mauro, Baccaglini Paolo, Colombo Pier Alberto, Marchiori Fabio , Marini Diego, Buonopane Francesco; Per le RSA Cgil Marocci Federica, Viol Elyes, Camagna Daniele, Bentivegna Gaetana, Di Benedetto Cinzia, Pontone Elena.

per procedere all'esame di cui all'art. 47 della Legge n. 428/1990 e successive modifiche e/o integrazioni.

PREMESSO CHE


con lettera del 23 ottobre 2012, la Società Anton Schlecker srl, (ora dayli Srl), con sede in Reana del Roiale (UD), Via Nazionale 21, (acquirente) indicava l'intenzione di procedere all'acquisizione di tutte le unità produttive site in Italia appartenenti alla società Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H. - Sede secondaria in Italia con sede in Reana del Roiale (UD), Via Nazionale 21.

Specificatamente, saranno oggetto di acquisizione tutti i punti vendita attualmente in esercizio, gli uffici siti in Reana del Roiale (UD), gli uffici e il Magazzino Logistico siti in Summaga di Portogruaro (VE);

Motivi della programmata cessione risiedono nella volontà di unificare all'interno di un'unica entità giuridica avente per oggetto, proprietà e logiche imprenditoriali e commerciali identiche ma separate giuridicamente in relazione alla loro provenienza storica.

Nel 2006 l'allora Gruppo Schlecker acquisì dalla catena dei negozi "Blu" (ex Comprabene S.p.A.) un numero di negozi fatti confluire in una società costituita *ad hoc*. Un tanto determinò la singolare situazione per cui la catena di distribuzione operante sotto il marchio "Schlecker", sebbene unitariamente diretta, fosse "scissa" in due entità societarie tra loro formalmente indipendenti. Tale situazione si rivelò produttiva di significative inefficienze costituite, tanto sul piano amministrativo quanto su quello gestionale.

A seguito del mutamento di proprietà delle scriventi società, si è deciso di porre fine a questa dicotomia, accentrando in capo alla società dayli S.r.l. tutta la rete vendite oltre ai vertici aziendali italiani.



Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori:

Non sono previste conseguenze di alcun tipo sui lavoratori.

I rapporti di lavoro esistenti si trasferiranno dalla cedente alla cessionaria senza soluzione di continuità.

Tutti i lavoratori (ciò è reso più semplice anche dall'applicazione, nelle due aziende, del medesimo CCNL) manterranno mansione, livello di inquadramento, eventuali elementi extra CCNL e la maturazione degli scatti proseguirà senza soluzione.

I ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi si trasferiranno, così come il TFR e non saranno oggetto di liquidazione.

L'anzianità di servizio proseguirà senza soluzione di continuità.

Saranno posti in essere alcuni comportamenti necessari all'omogeneizzazione dei comportamenti delle due società che daranno luogo ai seguenti risultati:

1. Data di pagamento delle competenze: sarà mantenuta la data di pagamento in uso presso l'acquirente, tutte le retribuzioni verranno erogate con valuta il giorno 10 di ciascun mese; qualora il giorno 10 fosse festivo o prefestivo, verranno erogate il primo giorno lavorativo successivo;
2. Variabili retributive: al fine di permettere una più efficiente gestione delle variabili retributive, nonché la raccolta e il processamento dei dati relativi alle presenze di personale diffuso sul territorio, nell'elaborazione della mensilità saranno conteggiate le presenze teoriche integrate dalle variabili del mese precedente, come avviene per il personale della Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H. – Sede secondaria in Italia;
3. Ferie: per migliorare la leggibilità della maturazione e del godimento delle ferie, soprattutto per il personale coinvolto da frequenti mutamenti della percentuale di part time, le stesse, come già in uso presso la dayli srl, saranno espresse in ore e conteggiate secondo le previsioni del CCNL del commercio applicato in azienda; la conversione dei saldi sarà operata dividendo l'ammontare del fondo ferie, in importo spettante a ciascun dipendente in caso di cessazione così come riportato ai fini del bilancio di esercizio per la retribuzione oraria di ciascun dipendente così come risultante dal suo ultimo cedolino.

In assenza pertanto di qualsiasi conseguenza sia retributive, sia in termini di svolgimento e prosecuzione del rapporto di lavoro, non sono state adottate misure a tutela dei lavoratori.

La prevista data di efficacia della cessione, rispetto alla comunicazione inviata, è stata posticipata al giorno 1 gennaio 2013.

• Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e la RSA dei Lavoratori dayli srl e Anton Schlecker

Gesellschaft m.b.H. – Sede secondaria in Italia prendono atto dei motivi che determineranno l'operazione e ne ravvisano la funzione di miglioramento organizzativo;

- Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle Società interessate, delle quali le OO.SS. e la R.S.A. prendono atto, la suddetta cessione avrà effetto dal 01 gennaio 2013;
- Come già anticipato in sede di avvio della procedura ex art. 47, fermo restando la tipologia contrattuale in atto, tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società proseguiranno senza soluzione di continuità con la Società acquirente dayli Srl.
- All'atto del trasferimento la cedente Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H. - Sede secondaria in Italia provvederà a trasferire a dayli Srl quanto maturato dai singoli lavoratori interessati in termini di mensilità aggiuntive (13° e 14°), ferie, permessi, TFR nel rispetto delle vigenti norme di legge e di conseguenza dayli Srl riconoscerà quanto maturato dagli interessati nel rapporto pregresso;
- I singoli dipendenti interessati, fermo restando l'operatività dell'art. 2103 c.c., manterranno l'attuale inquadramento, la retribuzione complessiva individuale in atto, le condizioni economiche e normative maturate compresa l'anzianità di servizio e la stessa sede di lavoro;
- Il giorno di pagamento della retribuzione sarà quello in uso presso l'acquirente, tutte le retribuzioni verranno erogate con valuta il giorno 10 di ciascun mese; qualora il giorno 10 fosse festivo o prefestivo, verranno erogate il primo giorno lavorativo successivo;
- Nell'elaborazione della mensilità saranno conteggiate le presenze teoriche integrate dalle variabili del mese precedente, come avviene per il personale della Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H. - Sede secondaria in Italia;
- Le ferie saranno esposte in ore e conteggiate secondo le previsioni del CCNL del commercio applicato in azienda; la conversione dei saldi sarà operata dividendo l'ammontare del fondo ferie, in importo spettante a ciascun dipendente in caso di cessazione così come riportato ai fini del bilancio di esercizio per la retribuzione oraria di ciascun dipendente così come risultante dal suo ultimo cedolino.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Letto, confermato e sottoscritto

Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H.
Sede secondaria in Italia

dayli srl

Filcams/CGIL

Benvenuto
Quaranta

Carlo

Elvira *Pinto* *Costa* *de* *Roy*

Fiscat/CISL

folle

de

Uilucs/UII

Mosca